

## **Relazione su “Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti”**

Con le *Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti* (di seguito “Disposizioni”) si è inteso rivedere l’assetto complessivo delle previsioni in materia di trasparenza dei fondi pensione nei rapporti con gli iscritti, di cui alla deliberazione Covip del 10 febbraio 1999. Le Disposizioni sostituiscono pertanto quelle citate, e le circolari del 22 gennaio 2008 e del 24 febbraio 2009, recanti indicazioni in materia di comunicazione periodica dei PIP. Per quanto direttamente disciplinato, le Disposizioni integrano altresì le indicazioni fornite ai fondi pensione preesistenti nella circolare del 17 gennaio 2008.

La revisione in parola, resa necessaria in ragione delle novità legislative che, nel tempo, hanno interessato la materia, rappresenta altresì l’occasione per mettere a frutto l’esperienza maturata in questi anni, affrontare problemi sorti nella pratica e analizzati nell’attività di vigilanza, riordinare provvedimenti e istruzioni emanati, recepire talune esigenze espresse dagli operatori e dalle associazioni di categoria anche in riferimento al contenimento dei costi per la predisposizione e per l’invio delle comunicazioni.

In tale contesto trovano inquadramento le scelte di intervento operate nel nuovo documento per ciò che concerne l’ambito di applicazione nonché la tipologia, la struttura e il contenuto delle diverse informative da fornire agli aderenti.

Quanto al metodo di intervento seguito per la revisione della disciplina, si è inteso mettere a disposizione dell’aderente strumenti, il più possibile snelli, di chiarezza e trasparenza. In relazione agli obiettivi specifici di ciascuna tipologia di comunicazione, sono state pertanto valutate le informazioni che devono essere fornite, e la relativa rappresentazione, così da perseguire un duplice obiettivo: offrire agli interessati un quadro chiaro di riferimento mettendo a loro disposizione informazioni essenziali, puntuali, ordinate e che non risultino, per il loro contenuto, di difficile comprensione (e dunque equivoche); evitare un eccesso di informativa che possa tradursi in scarsa trasparenza, oltre che in un inutile aggravio di costi a carico delle forme pensionistiche complementari.

Le Disposizioni sono strutturate in tre parti: 1. Comunicazione periodica; 2. Comunicazione in caso di erogazione di prestazioni; 3. Altre informative in corso d’anno.

### **1. La comunicazione periodica**

Nella prima parte delle Disposizioni vengono dettate le istruzioni relative all’informativa periodica da trasmettere agli aderenti, fornendo altresì il relativo Schema.

Le Disposizioni trovano applicazione per i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti e i PIP. L’obbligo di seguire lo Schema vige anche per i fondi pensione preesistenti in regime di contribuzione definita; potrebbero tuttavia rendersi necessari opportuni adattamenti in relazione a peculiarità connesse, per esempio, con il modello gestionale adottato, le dimensioni particolarmente modeste della forma, la necessità di prevedere termini per l’invio agli iscritti diversi da quello ordinario.

Sia la struttura che il contenuto della comunicazione sono stati rivisitati al fine di migliorare la funzionalità del documento rispetto allo scopo di trasparenza che vuole perseguire. In questo caso, l’obiettivo primario è quello di rendere conto all’aderente dell’evoluzione del suo piano previdenziale.

In tale ottica si inquadrano le scelte relative all’ordine delle Parti di cui è composta la comunicazione (Parte Prima. *Dati relativi alla posizione individuale*; Parte Seconda. *Informazioni generali*) e, all’interno di ciascuna Parte, le scelte concernenti la selezione, l’ordine e le modalità di rappresentazione delle informazioni. Il tutto è stato ragionato al fine

di rendere immediatezza di lettura e facilità di controllo da parte dei destinatari della comunicazione.

La Parte Prima della comunicazione è composta da tre sezioni.

Nella “Sezione 1. Dati identificativi” vengono preliminarmente evidenziati i dati e le notizie riguardanti l’identificazione dell’aderente.

Nella “Sezione 2. Dati riepilogativi” vengono indicati, per l’anno di riferimento, il valore della posizione individuale maturata, il risultato netto di gestione e il TER riguardanti la linea (o le linee) di investimento cui l’aderente partecipa.

I dati vengono sviluppati nella “Sezione 3. Posizione individuale maturata”. In questa sezione si dà in primo luogo conto della composizione e del valore della posizione individuale maturata alla fine dell’anno di riferimento, si opera il confronto con quanto risultante alla fine dell’anno precedente, e viene fornito il dettaglio delle operazioni effettuate in corso d’anno. Seguono talune informazioni relative alla linea di investimento scelta: il rendimento conseguito, la spiegazione dell’andamento della gestione nell’anno, la serie dei rendimenti degli ultimi 3, 5 e 10 anni rapportati ai relativi *benchmark*. Per tutte le altre informazioni relative alla gestione della linea di investimento scelta, lo Schema opera un rinvio alla nota informativa.

Nella Parte Seconda della comunicazione, dedicata alle informazioni generali, vanno riportate le variazioni che, nel periodo di riferimento, hanno interessato la forma pensionistica (laddove non abbiano già costituito oggetto di apposita comunicazione individuale), nonché quelle ulteriori informazioni che devono essere diffuse agli aderenti sulla base di specifiche indicazioni che la Covip ha fornito in corso d’anno.

Rispetto alle vigenti disposizioni, sono state eliminate le altre informazioni generali riguardanti la struttura della forma pensionistica e l’andamento della gestione delle linee di investimento diverse da quelle scelte dall’aderente. Si è valutato che per tali informazioni, che non attengono a profili peculiari del singolo rapporto partecipativo, sia preferibile operare un rinvio alla nota informativa che, come è noto, rappresenta in maniera standardizzata i dati e le notizie in parola. In tale modo, ferma restando la piena possibilità per l’aderente di entrare in possesso di tutte le informazioni generali di cui necessita, o rispetto alle quali è semplicemente interessato, si vuole evitare che la comunicazione periodica venga inutilmente appesantita; è oltre tutto così realizzabile un significativo contenimento dei costi di redazione, stampa e invio della comunicazione.

Quanto indicato nello Schema esaurisce il contenuto della comunicazione periodica.

Per quanto riguarda gli adempimenti ai quali la comunicazione periodica è soggetta, si precisa che, fermi restando i destinatari (iscritti al 31 dicembre), il periodo di riferimento (ultimo anno solare) e il termine di trasmissione agli iscritti e alla Commissione (31 marzo dell’anno successivo a quello al quale si riferisce la comunicazione), è stata introdotta la possibilità che, su richiesta dell’aderente, la comunicazione venga inviata anche solo mediante posta elettronica o altra modalità telematica. La novità vuole andare incontro alle esigenze di contenimento dei costi espresse dagli operatori.

## **2. Comunicazione in caso di erogazione di prestazioni**

La seconda parte delle Disposizioni è del tutto innovativa e risponde all’esigenza di dettare regole uniformi in ordine alle informazioni da rendere agli interessati nei casi di erogazione di prestazioni previsti dalla normativa, così da evitare comportamenti di scarsa trasparenza da parte delle forme pensionistiche nei rapporti con gli iscritti.

In relazione a ciò, per i casi di riscatto (totale o parziale), anticipazione della posizione individuale maturata, trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, liquidazione in forma capitale nel caso di raggiungimento dell'età pensionabile, è stato delineato uno Schema di prospetto che ha la funzione di mettere a disposizione dell'interessato tutti gli elementi utili per ricostruire la determinazione dell'importo liquidato, o trasferito, a partire dalle informazioni riportate nell'ultima comunicazione periodica ricevuta ovvero, se successiva, dalla data di iscrizione alla forma pensionistica. Qualora non sia possibile liquidare l'intero importo spettante (per esempio se la forma pensionistica è a conoscenza di ritardi nei versamenti contributivi), lo Schema di prospetto si applica sia alla liquidazione provvisoria che a quella integrativa.

Nei casi che comportano la cessazione del rapporto di partecipazione alla forma pensionistica (trasferimento) o l'uscita dal sistema della previdenza complementare (riscatto totale o liquidazione in forma capitale nell'ipotesi di raggiungimento dell'età pensionabile), all'interessato viene altresì fornita la rendicontazione analitica della sua situazione personale; le informazioni da rendere al riguardo sono, con gli opportuni adattamenti, quelle indicate nella Parte Prima della comunicazione periodica per i dati relativi alla posizione individuale, e si riferiscono al periodo compreso tra il 31 dicembre dell'anno precedente (o, se successiva, la data di iscrizione alla forma pensionistica) e la data della liquidazione dell'importo dovuto.

Nei casi invece di anticipazioni e riscatti parziali, si ritiene che siffatto grado di analiticità possa essere superfluo, posto che l'aderente riceverà tali informazioni nella successiva comunicazione periodica.

### **3. Altre informative in corso d'anno**

L'ultima parte delle Disposizioni riguarda le altre informative da trasmettere in corso d'anno in ordine ai contributi versati e all'andamento della quota.